


«LA TUTELA DEI MINORI
È L'UNICO DIRITTO SUPERIORE
RISPETTO A QUELLI DI CRONACA, SATIRA
E LIBERA ESPRESSIONE»

CAROLINA PICCHIO:

«LE PAROLE FANNO PIÙ MALE DELLE BOTTE»









BULLISMO E CYBERBULLISMO



LEGGE N. 71/2017



LA LEGGE PRENDE GRADUALMENTE CORPO

-  Il MIUR aggiorna le linee guida sul bullismo e cyberbullismo previste all'art. 4 all'interno del Piano Nazionale Educazione al Rispetto (ottobre 2017), con individuazione e formazione dei docenti referenti in ogni Istituto scolastico
-  Il Garante della Privacy pubblica il modulo per segnalare contenuti offensivi (luglio 2017)
-  Primi casi di ammonimento delle Questure (Imperia, luglio 2017)
-  Il Consiglio dei Ministri emana DPCM del 20 ottobre 2017 per Tavolo Tecnico Interministeriale
-  La Polizia di Stato presenta la nuova APP antibullismo YOUPOL (novembre 2017)
-  Viene costituito il CO.NA.CY – Coordinamento Nazionale Cyberbullismo (novembre 2017)
-  Dal mese di febbraio 2017 vengono approvate le Leggi Regionali sul Bullismo e Cyberbullismo - nel Lazio approvate prima

TUTELE RAFFORZATE PER I MINORI SUL WEB

Art. 16 - Convenzione di New York:

- ❖ Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
- ❖ È riconosciuto il diritto alla tutela rafforzata e il diritto di preminenza del supremo interesse del minore e per la maggiore vulnerabilità: quindi in relazione alle immagini, ai dati personali, alle informazioni.

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali:

- ❖ Armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della c.d. privacy.
- ❖ Importanza di allineare con la Legge n. 71/2017 la soglia dei 14 anni per l'accesso alle piattaforme web.

DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK ...

❖ Art. 17:

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad un'informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale.

Gli Stati parti ... *«favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18».*

❖ Art. 13:

Gli Stati parti riconoscono che lo scopo dell'istruzione è di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche.

L'istruzione deve preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell'ambiente.

❖ Art. 29:

Tutti i bambini hanno il diritto di esprimersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell'arte e di ogni altro mezzo espressivo, rispettando i diritti e la dignità delle altre persone.

... ALLA LEGGE ITALIANA N. 71/2017

❖ Art. 39:

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.

Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

❖ **Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver commesso un reato:**

- Garantiscono che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata stabilita dal giudice competente.
- Gli Stati si impegnano a stabilire un'età minima sotto la quale nessun minorene può essere giudicato colpevole di reato.
- Si prevedono disposizioni per assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato.

PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

CYBERBULLISMO:

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».



OBIETTIVO DELLA LEGGE:

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle Istituzioni scolastiche.

GESTORE DEL SITO INTERNET:

Si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

Non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

OSCURAMENTO DEL WEB:

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO



- ❖ In ogni Istituto tra i Professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
- ❖ Al Dirigente Scolastico spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.
- ❖ Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
- ❖ Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e Associazioni territoriali.
- ❖ Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.



AMMONIMENTO

ART. 8 - LEGGE N. 71/2017

Estensione al cyberbullismo della procedura di **ammonimento** da parte del **QUESTORE**, prevista in materia di stalking (*art. 612-bis c.p.*):

- misura che può essere disposta nei confronti di minorenni che hanno più di 14 anni;
- responsabili di cyberbullismo;
- se non è stato commesso un reato perseguibile d'ufficio;
- il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
- gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età dell'ammonito;
- è uno strumento di tutela rapido per quanto riguarda l'applicazione (*diversamente ad esempio dallo svolgimento di un processo*);
- non coinvolge “penalmente” il cyberbullo;
- **carattere educativo**, proprio di ogni misura “dedicata” ai minorenni in situazioni di devianza: il cyberbullo ammonito sarà sempre invitato ad un percorso, che gli faccia comprendere il disvalore dei propri comportamenti;

- fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* c.p.;
- la richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore;
- il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale;
- il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni;
- la pena per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito;
- si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.

La procedura di ammonimento del Questore è applicabile anche in caso di condotte di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy), commessi mediante internet da minori ultra-quattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia.

NORMATIVA VIGENTE



IMMATURITÀ E IMPUTABILITÀ DEI MINORI

- Il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.);
- quindi non può essere chiamato a rispondere di fatti da lui commessi che costituiscano eventuali ipotesi di reato;
- la presunta immaturità derivante dalla giovane età del soggetto costituisce un fattore di esonero dalla responsabilità penale per la consumazione di condotte devianti;
- profilo soggettivo della vittima del reato: l'art. 609 *quater* c.p. (Atti sessuali con minorenne) punisce la condotta dell'adulto il quale compie atti sessuali con persona, evidentemente consenziente, che al momento del fatto “non ha compiuto gli anni quattordici” = sostanziale incapacità del soggetto minore di 14 anni.

IL MINORE DI ANNI 18 È INVECE IMPUTABILE (art. 98 c.p.) - DPR 22 settembre 1988 n. 448

- Tribunale per i Minorenni = composto da due magistrati e da due cittadini benemeriti dell'assistenza sociale;
- principio dell'adeguatezza dell'applicazione delle norme “alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”;
- non procedere per irrilevanza penale del fatto;
- sospensione del processo e messa alla prova dell'accusato.

LA MANCATA CONSAPEVOLEZZA DI DELINQUERE

Esistono numerose situazioni che la scienza della comunicazione e la sociologia tendono ad inquadrare nel fenomeno del bullismo, **MA** che in realtà, a prescindere dalle motivazioni personali che spingono alla commissione del gesto (*rappresentazione della forza del singolo, emulazione, spinta dal gruppo*), costituiscono **VERI E PROPRI REATI**, soggetti, come tali, all'applicazione delle norme sostanziali del codice penale o delle leggi speciali.

Situazioni maggiormente osservate in **AMBITO SCOLASTICO**:

- la detenzione di **sostanza stupefacente** per un uso non esclusivamente personale o la cessione a qualsiasi titolo della stessa costituisce violazione dell'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309;
- **l'impossessamento di un oggetto**, magari griffato, qualificato da un atto contestuale di minaccia (prospettazione di un male ingiusto altrui) o di violenza diretta alla persona, integra il delitto di rapina (art. 628 c.p.);
- la **richiesta di un oggetto** rafforzata da minaccia o violenza, per indurre il proprietario alla cessione del bene, costituisce il delitto di estorsione (art. 629 c.p.);

- il contatto repentino imposto, e non voluto dalla vittima, con una **zona erogena del corpo** integra il delitto di violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.);
- il reato c.d. di **stalking**, di cui all'art. 612-*bis* c.p. (“Atti persecutori”) prevede una condotta reiterata che può essere realizzata o attraverso la definita attività di minaccia oppure mediante la realizzazione di molestie (attività diffamatorie, furto d'identità, rivelazione di dati sensibili della vittima, pedinamenti), anche attraverso i sistemi di comunicazione e diffusione informatica (cyberbullismo);
alla condotta deve poi conseguire lo stato di ansia o di paura della parte lesa, “grave e perdurante”; il fondato timore della vittima per l'incolumità propria o di persone a lei vicine; l'alterazione delle proprie abitudini di vita.
Tale reato è procedibile a querela di parte.



RESPONSABILITÀ PENALI

Il cyberbullismo **di per sé non costituisce fattispecie di reato alcuna**, MA può degenerare in azioni penalmente rilevanti e, **pur mancando leggi specifiche**, **diverse norme di legge nel Codice penale, nella Costituzione Italiana e nel Codice civile puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.**

Violazioni della legge penale (illecito penale):

- Percosse - art. 581 C.p.
- Danneggiamento alle cose - art. 635 C.p.
- Molestia o Disturbo alle persone - art. 660 C.p.
- Atti persecutori - *Stalking* - art. 612 *bis* C.p.
- Istigazione a delinquere - art. 414 C.p.
- Pornografia minorile - art. 600 *ter* C.p.
- Furto - art. 624 C.p.
- Trattamento illecito dati
- Lesione - art. 582 C.p.
- Diffamazione - art. 595 C.p.
- Minaccia - art. 612 C.p.
- Sostituzione di persona - art. 494 C.p.
- Pubblicazioni e spettacoli osceni - art. 528 C.p.
- Violenza privata - art. 610 C.p.
- Estorsione - art. 629 C.p.
- Accesso abusivo a sistema informatico - art. 615 *ter* C.p.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana, in particolare:

- **Articolo 3** - uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale
- **Articolo 32** - tutela della salute
- **Articolo 34** - diritto all'istruzione



IMPUTABILITÀ DEL MINORE

MINORE DI 14 ANNI

- non è **mai imputabile** penalmente;
- se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste **misure di sicurezza**;
- se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla **libertà vigilata**, alla misura rieducativa dell’affidamento al servizio sociale minorile, oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psicopedagogico.

MINORE TRA I 14 E I 18 ANNI

- è imputabile se viene dimostrata la sua **capacità di intendere e volere**;
- la competenza a determinare la capacità del minore è del **giudice**, che si avvale di **consulenti professionali**.

RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI INSEGNANTI NEL REATO COMPIUTO A SCUOLA

L'Insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al **Pubblico Ufficiale** (art. 357 C.p.).

L'Insegnante può essere **punito penalmente** “quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 361 C.p.).

Per l'art. 28 della Costituzione Italiana “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti.

In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici”.

VIOLAZIONE NORME DI DIRITTO CIVILE - ILLECITO CIVILE



Art. 2043 C.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri - **vittima del bullismo** - un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a **risarcire il danno**”.

DANNI riconosciuti dalla legge e che possono essere RISARCITI:

- **morale** = patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo.
- **biologico** = danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona.
- **esistenziale** = danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale:
non poter più fare, doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

❖ **Responsabilità del bullo minore.**

Art. 2046 C.c.: anche il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere considerato responsabile delle conseguenze degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla Scuola.

❖ ***Culpa in vigilando e in educando dei genitori.***

Art. 2048 C.c.: il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (*culpa in vigilando*) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere (il quale non ha autonomia patrimoniale). Salvo che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

❖ ***Culpa in vigilando, in educando e nell'organizzazione della Scuola.***

Art. 2048 co. 2 C.c.: i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Responsabilità aggravata: la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove la Scuola dimostri di aver adeguatamente vigilato - adottato "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche - ovvero dia la prova del caso fortuito.



LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SCOLASTICI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a Scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in Rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali ed altre Scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari Organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, attraverso progetti d’Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni penali e civili previste;
- si rivolge a partner esterni alla Scuola (Servizi Sociali e Sanitari, forze di polizia) per progetti di prevenzione;
- cura rapporti di Rete fra Scuole per convegni/seminari/corsi sulla Sicurezza in Internet;
- cura la comunicazione interna, attraverso iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- cura la comunicazione esterna, attraverso la costituzione di uno spazio dedicato sul sito;
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- progetta attività specifiche di formazione-prevenzione e di educazione alla legalità;
- progetta laboratori con esperti esterni;
- organizza progetti “coinvolgenti”, nei quali gli alunni siano protagonisti (*teatro, sport, video ...*);
- promuove lo «star bene» a scuola e la valorizzazione di metodologie didattiche innovative;
- partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo.



IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre Scuole in Rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni per la prevenzione del fenomeno, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati all'età degli alunni.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle Scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello Studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, anche come *tutor* per altri studenti;
- promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla Rete (*invio di e-mail, sms, mms*);
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

COME PREVENIRE IL BULLISMO A SCUOLA

- Perché un intervento sia efficace per contrastare il bullismo dovrebbe iniziare in maniera leggera nella scuola dell'infanzia ed in modo diretto in quella primaria.
- A livello scolastico, una delle strategie avanzate da molti studiosi e confermata anche dal MIUR, è quella di definire alcuni obiettivi o linee guida da perseguire all'interno dell'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- È necessario collaborare alla predisposizione di misure di prevenzione finalizzate alla correzione di tali comportamenti e ad un uso un corretto dell'utilizzo della Rete e degli strumenti informatici nel regolamento di Istituto, ove non sussista.
- Ogni Istituzione scolastica, anche in rete con altre Scuole, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili ed in collaborazione con altri Enti ed Associazioni territoriali, è chiamata a mettere in campo le necessarie azioni preventive e gli accorgimenti tecnici e organizzativi per far sì che l'accesso alla Rete dai *device* della Scuola sia controllato e venga dagli studenti percepito come tale.

- Coinvolgimento di tutte le componenti della Comunità Scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori.
- Aggiornamento del Regolamento di Istituto con una sezione dedicata all'utilizzo a Scuola di computer, smartphone e di altri dispositivi elettronici.
- Comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.
- Somministrazione di questionari agli Studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati.
- Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandine informative.
- Creazione sul sito web della Scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e cyberbullismo, in cui inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia ed una chat dedicata gestita dagli Studenti eventualmente attraverso i loro rappresentanti.
- Apertura di uno Sportello di ascolto online e/o *face to face* presso ciascuna Scuola.
- Percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle problematiche di tale fenomeno.
- Valorizzazione del ruolo personale scolastico e, in particolare, degli assistenti tecnici al fine di un utilizzo sicuro di internet a Scuola.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

EMANUELE VARI